

CAPO II - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

art. 207 - manifestazioni a carattere temporaneo

1. Le manifestazioni RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO devono rispettare i limiti di durata degli eventi e di numero delle giornate massime previste, così come definiti dalla seguente Tabella 1:

**TABELLA 1**

Cat.	Tipologia di Manifestazione Rumorosa a carattere temporaneo	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario	Limite LASmax per il pubblico
1	<b>Concerti all'aperto</b>	$\geq 1000$ $< 5000$	4h	3	95	100	24,00	108
2	<b>Concerti al chiuso</b> (nelle strutture non dedicate agli spettacoli)	$\geq 1000$	4h	10	70	75	24,00	108
3	<b>Concerti all'aperto</b>	$\geq 200$ $< 1000$	4h	6	85	90	24,00	108
4	<b>Feste di partito</b> , feste parrocchiali, feste dello sport, altri tipi di feste o sagre, manifestazioni sportive ecc.	$< 2000$	4h	30	65	70	24,00	108
5	<b>Attività musicali</b> all'aperto, quali ad es. piano-bar e selezione musicale con dj, esercitati a supporto di attività principale, quali ad es. bar, gelaterie, ristoranti, alberghi, ecc.	$< 200$	4h	30 massimo 2 volte alla settimana	85	90	23,30	108
6	<b>Attività musicali</b> al chiuso, quali ad es. piano-bar e selezione musicale con dj, esercitati a supporto di attività principale, quali ad es. bar, gelaterie, ristoranti, alberghi, ecc.	$< 1000$	4h	30 massimo due volte alla settimana	70	75	23,30	108

**2.** Lo svolgimento nel territorio comunale delle **manifestazioni che rispettano i limiti di orario e di rumore sopra indicati nella Tab. 1**, in deroga agli artt. 4 e 7 del DPCM 14/11/1997 relativi ai valori limite di immissione ed emissione, è subordinato a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio in conformità alla modulistica come da Allegato 7), congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo.

Per le manifestazioni di cui al punto 4 della tabella 1 con afflusso di pubblico previsto inferiore alle 200 unità si prescinde dalla presentazione, a corredo della denuncia di inizio attività, della relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica. In tali casi la denuncia verrà presentata utilizzando la modulistica di cui all'allegato L delle Linee guida approvate dalla Comunità Montana dell'Appennino Forlivese con deliberazione consiliare n. 8/2008 e dal Comune con deliberazione consiliare n. 13/2008.

Resta, inoltre, salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, nei casi di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 della tabella 1, nonché del caso di cui al punto 4 in presenza di un afflusso di pubblico compreso fra le 200 e le 1999 unità, di esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure di esentare lo stesso se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

**3. Le manifestazioni che**, per motivi eccezionali e documentabili, **non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alla Tab.1** sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga da richiedersi almeno 40 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da Allegato 8) corredata da una relazione a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.2 commi 6 - 7 della Legge n.447 del 1995, congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. L'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui alla Tab.1, viene essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA. L'Amministrazione comunale può discrezionalmente richiedere tale parere anche in caso di rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti di orario.

4. Le manifestazioni previste nelle aree individuate con Classe I nel Piano di classificazione acustica (aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997) e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

**5. Le fattispecie di cui al punto 5 e 6 della Tab. 1 di cui al presente articolo individuano le attività musicali e di spettacolo** che usualmente vengono svolte nei pubblici esercizi, circoli privati, alberghi ecc. come *attività di “piano-bar”, concerti, audizioni musicali e ogni altra forma di spettacolo o trattenimento musicale*, indetti all’interno dei locali dei pubblici esercizi, circoli privati, alberghi ecc. o in un area esterna adiacente, **con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico.**

Tali attività musicali svolte all’interno di condomini o nelle immediate adiacenze di case di civile abitazione comportano sempre la presentazione di una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, unitamente alla denuncia di inizio attività, nel caso di rispetto dei limiti di cui alla tabella sopra riportata da presentare al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento in conformità alla modulistica come da Allegato 9), oppure unitamente alla domanda di autorizzazione in deroga nel caso di mancato rispetto dei citati limiti da presentare almeno 40 giorni prima dello svolgimento, come da Allegato 10).

L’autorizzazione in deroga, ai limiti di rumore di cui alla Tab.1, può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l’attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Nel periodo 01/05 – 30/09, le attività di cui al punto 5 e 6 della Tab. 1 sono vietate nelle seguenti fasce orarie: 14,00/16,00 e 24,00/09,00.

**6. Per le manifestazioni elencate nelle categorie 4, 5 e 6 della Tab. 1 è possibile presentare una denuncia di inizio attività cumulativa per ogni anno solare con indicate le date di tutte le attività all’aperto previste; eventuali variazioni della data e degli orari dovranno essere comunicate, con un preavviso di 7 giorni dall’evento.**

# COMUNE DI PREDAPPIO

Area Socio Produttiva

## **DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI LE DOMANDE RELATIVE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DEI PICCOLI TRATTENIMENTI E DELL'UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE AI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE**

(Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 in materia di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/11/2005*

### Capo V

#### Disciplina dei piccoli trattenimenti

##### Art. 19

###### Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 68-69 del t.u.l.p.s. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.
2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.
3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
  - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
  - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 20.
5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:
  - a) l' esercente sia munito di licenza di cui all'art. 68-69 del t.u.l.p.s.;
  - b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

## Art. 20

### *Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti*

1. Agli effetti dell'art. 19, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

#### *a) Afflusso delle persone*

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

#### *b) Capienza del locale*

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

#### *c) Utilizzo degli spazi*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

#### *d) Ingresso gratuito*

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

#### *e) Divieto di maggiorazione dei prezzi*

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

#### *f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- 2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- 3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

#### *g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento*

L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento, qualora comportino l'effettuazione di attività soggette alla disciplina in materia di inquinamento acustico, non può superare il limite di trenta serate per ogni anno solare e per non più di due volte nel corso della stessa settimana, oltre alla serata del 31 dicembre;

#### *h) Attività di spettacolo e trattenimento non soggette alla disciplina in materia di inquinamento acustico*

L'effettuazione di attività di spettacolo e trattenimento non ricadenti nell'ambito della disciplina in materia di inquinamento acustico, non è soggetta a limiti diversi da quelli previsti per l'apertura e la chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

## *Art. 21*

### *Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico*

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 19 e 20, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.
2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.
4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.